



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, SIRONI, NAVE,
Sabrina LICHERI, LA MARCA, SCARPINATO, Barbara FLORIDIA,
BEVILACQUA, UNTERBERGER e SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2025

Disposizioni per l’istituzione del Comitato interministeriale *One Health*

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca l'obiettivo di istituire il Comitato interministeriale *One Health* (CIOH), con l'obiettivo di adottare un approccio integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche sanitarie, ambientali, agricole e zootecniche.

Si evidenzia che in occasione del « G7 salute » di Ancona, il nostro Paese ha accolto l'invito dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ad adottare un approccio « *One Health* » per affrontare alcune tematiche cruciali, dalla resistenza antimicrobica (AMR) all'invecchiamento attivo.

A titolo di esempio, come si è ampiamente dibattuto durante lo svolgimento del suddetto incontro internazionale, trovando la piena condivisione di tutte le forze politiche italiane coinvolte, l'approccio *One Health* si configura come un concetto fondamentale nella lotta contro l'AMR, poiché riconosce l'interconnessione tra la salute umana, quella animale e quella ambientale. Questo approccio è essenziale in un contesto in cui le malattie non possono più essere comprese o affrontate isolando i vari settori della salute.

Più in generale, le istituzioni italiane presenti hanno ben compreso, grazie al supporto tecnico degli esperti internazionali, come l'integrazione delle politiche sia cruciale e come le strategie di salute pubblica debbano necessariamente interagire con le pratiche di benessere animale e le normative relative alla sicurezza alimentare. Ad esempio, attualmente il 70 per cento degli antibiotici viene utilizzato nella produzione animale: questo uso, se non gestito correttamente, può contribuire alla diffusione dell'AMR nell'ambiente e, di conseguenza, nel-

l'uomo. Pertanto è fondamentale promuovere l'uso responsabile degli antibiotici in agricoltura, garantendo che gli alimenti prodotti siano sicuri e privi di residui nocivi. Inoltre, l'approccio *One Health* sottolinea l'importanza della collaborazione settoriale: le sfide legate all'AMR e al cambiamento climatico richiedono un'azione coordinata tra diverse aree, inclusi i settori della salute, dell'agricoltura e dell'ambiente. Solo attraverso uno sforzo congiunto possiamo affrontare efficacemente le complesse dinamiche che portano alla resistenza microbica.

Dunque, la cooperazione tra i vari attori è essenziale per sviluppare strategie che considerino le interconnessioni tra la salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi. Ad esempio, un'epidemia di malattie animali può rapidamente avere ripercussioni sulla salute umana. Questo legame rende necessaria l'adozione di politiche che non solo affrontino la salute umana in modo isolato, ma che tengano conto anche della salute degli animali e dell'ambiente.

Ciò detto, ad Ancona la maggioranza e l'opposizione hanno condiviso la necessità di concentrarsi su approcci che integrano le dimensioni umana, animale e ambientale e della salute, promuovendo un sistema sanitario resiliente e adattabile, una necessità pratica e imprescindibile per affrontare le sfide del nostro tempo.

In un contesto caratterizzato da sfide globali come pandemie, zoonosi e deterioramento ambientale, è sempre più evidente la necessità di risposte coordinate e collaborative. La salute degli esseri umani, degli animali e degli ecosistemi è profondamente interconnessa, e le emergenze sanitarie recenti, come la pandemia di COVID-19, hanno

messo in luce la vulnerabilità dei nostri sistemi sanitari e l'urgenza di un approccio olistico.

L'articolo 1 istituisce il CIOH presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di promuovere un approccio olistico, coordinato, integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche sanitarie, ambientali, agricole e zootecniche.

L'articolo 2 stabilisce i compiti e le funzioni del CIOH. Un aspetto chiave è il coordinamento tra le amministrazioni competenti, promuovendo la condivisione di informazioni e risorse. Tra i compiti del CIOH vi è il monitoraggio delle politiche e delle strategie in atto, con l'intento di proporre miglioramenti e adattamenti in risposta a nuove evidenze scientifiche. Inoltre, il comi-

tato intende sviluppare programmi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e per gli operatori del settore agricolo, garantendo che le pratiche relative all'approccio *One Health* siano integrate nelle attività quotidiane professionali del suddetto personale.

L'articolo 3 stabilisce la composizione del Comitato, mentre l'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Le ricadute positive del presente disegno di legge includono una maggiore capacità di risposta alle emergenze sanitarie, un miglioramento dell'integrazione delle politiche sanitarie e un incremento della ricerca e dell'innovazione, insieme a una maggiore consapevolezza della popolazione sull'importanza della salute in un contesto globale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione e finalità del Comitato interministeriale One Health)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale *One Health* (CIOH), con il compito di promuovere un approccio olistico, coordinato, integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche sanitarie, ambientali, agricole e zootecniche.

2. Il CIOH opera in conformità ai principi stabiliti dalla comunità scientifica e dalle istituzioni internazionali, incluse l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), al fine di garantire la salute per le generazioni presenti e future.

3. Il CIOH persegue le seguenti finalità:

a) promuovere l'integrazione delle politiche e delle strategie in materia sanitaria, ambientale, agricola e zootecnica, al fine di assicurare un'azione efficace nel contrasto delle emergenze sanitarie, delle pandemie e delle zoonosi, con particolare riguardo agli effetti sulla salute umana. A tal fine, il CIOH valuta l'impatto delle attività industriali, agricole e urbane sull'ecosistema e promuove misure preventive di mitigazione degli effetti negativi, anche mediante l'adozione di pratiche sostenibili volte al miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, in modo da garantire condizioni di vita salubri per la popolazione;

b) favorire la ricerca e l'innovazione nel settore della salute pubblica e animale, incentivando progetti e iniziative ispirati al principio *One Health*, inclusi la valutazione

degli effetti a lungo termine dell'inquinamento ambientale sulla salute umana e animale, nonché lo sviluppo di tecnologie e strategie per la riduzione e la gestione dei rischi connessi;

c) predisporre e diffondere protocolli operativi e linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie, assicurando la piena accessibilità delle informazioni a tutte le parti interessate, comprese le autorità locali, le organizzazioni non governative e i cittadini;

d) promuove campagne di sensibilizzazione e informazione volte ad accrescere la consapevolezza della popolazione sull'importanza dell'approccio *One Health* e sull'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'inquinamento e alla responsabilità individuale e collettiva nella tutela dell'ambiente.

Art. 2.

(Compiti e funzioni del CIOH)

1. Il CIOH svolge i seguenti compiti:

a) monitora e valuta le politiche e le strategie in materia sanitaria, ambientale, agricola e zootecnica, formulando proposte migliorative e di adeguamento in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e ai mutamenti del contesto sanitario globale, incluse le problematiche legate all'inquinamento ambientale e le sue conseguenze sulla salute umana. A tal fine, il CIOH si avvale di dati epidemiologici e ambientali per identificare tendenze e criticità, promuovendo l'adozione di politiche e pratiche idonee a garantire la salute pubblica;

b) sviluppa e promuove programmi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e per gli operatori del settore agricolo, finalizzati all'integrazione delle pratiche dell'approccio *One Health* nelle loro at-

tività professionali, con specifico riguardo ai rischi connessi all'inquinamento ambientale e alle strategie per la gestione sostenibile delle risorse naturali;

c) assicura il coordinamento tra le amministrazioni competenti, promuovendo l'interoperabilità delle informazioni e delle risorse, inclusa la condivisione di dati relativi alle condizioni ambientali e al loro impatto sulla salute pubblica, al fine di garantire risposte tempestive ed efficaci alle emergenze;

d) sostiene iniziative di cooperazione internazionale ai fini dello scambio di conoscenze e buone pratiche, partecipando a reti globali di condivisione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda le esperienze relative all'inquinamento ambientale e le politiche di salute pubblica.

Art. 3.

(Composizione del Comitato interministeriale One Health)

1. Il CIOH è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del *made in Italy*. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

2. Al fine di garantire una rappresentazione equilibrata degli interessi coinvolti, partecipano al CIOH rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria, nonché rappresentanti delle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali, ed esperti provenienti da istituzioni accademiche e di ricerca, inclusi quelli operanti nei settori della salute pubblica, della veterinaria e delle scienze ambientali.

3. Il Comitato può invitare a partecipare, con funzione consultiva, esperti di settore e rappresentanti di organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative (ONG).

4. Il funzionamento del CIOH è disciplinato da un apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce le modalità operative, le procedure di lavoro, i criteri di partecipazione e le modalità di comunicazione tra i membri del Comitato.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CIOH predispose e trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato dell'efficacia delle attività e delle strategie implementate e la rendicontazione delle attività svolta.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00